

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 gennaio 2023, n. 01/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n 165.**

- OMISSIS -

# Regolamento di modifica al Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165

art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

art. 3 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

art. 4 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

art. 5 disposizioni transitorie

art. 6 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. Al numero 4), della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165 (Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)) le parole: "cura e manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "attività di supporto alla cura e manutenzione".

2. All'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), le mansioni sono ridefinite, ove necessario, in base agli accomodamenti ragionevoli dal Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).>>.

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 165/2018 è sostituito dal seguente:

<< 4. Il destinatario può partecipare a più progetti di iniziativa di lavoro di pubblica utilità, fatto salvo il diritto di precedenza per coloro che nel corso di un anno solare non abbiano già partecipato ad altri progetti previsti dall'articolo 6 del presente regolamento o che abbiano svolto un'attività inferiore al 50 per cento della durata complessiva del progetto.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 165/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Nel caso in cui il destinatario cessi la propria attività per motivi non dipendenti dal soggetto attuatore, l'attuatore può richiedere un nuovo nominativo, individuato scorrendo la graduatoria di cui al comma 2. In tale ipotesi, la durata iniziale del rapporto, di cui all'articolo 3, comma 3, rimane invariata.>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Nel caso in cui non vi siano altri nominativi disponibili, la struttura competente provvede ad un'unica nuova pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.>>.

#### art. 4 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 165/2018 è sostituito dal seguente:

<<1. I soggetti proponenti presentano le domande di finanziamento dei progetti utilizzando, a pena di esclusione, l'applicativo informatico a cui si accede dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al presente Regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.>>.

#### art. 5 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

#### art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.